

**Associazione di volontariato**  
**"Comunità dell'Arca di Lanza del Vasto"**  
**STATUTO**

**Art. 1**  
**(Costituzione Sede e Durata)**

È costituita l'Associazione di volontariato **"Comunità dell'Arca di Lanza del Vasto"**, L'Associazione, ai sensi della legge 11/8/1991 n. 266 e della legge regionale 7/6/1994 n. 22, possiede le caratteristiche e le finalità di un «Organismo di volontariato», persegue esclusivamente fini di solidarietà e non ha scopo di lucro, neanche indiretto. Gli aderenti devono prestare la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

L'associazione ha sede in BELPASSO (CT) e al domicilio fissato nell'atto costitutivo o successivamente dove stabilito dall'assemblea ordinaria;

L'associazione svolge la propria attività prevalentemente nell'ambito della regione siciliana e potrà istituire proprie succursali e rappresentanze nell'ambito della regione o anche altrove.

La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 2**  
**(Scopo sociale e finalità)**

L'Associazione svolge la propria attività di volontariato in favore di famiglie, minori, adolescenti, giovani, adulti e anziani, anche disabili o portatori di svantaggio psichico o sociale, avendo come propria specifica peculiarità l'educazione alla Pace e la prevenzione di ogni forma di violenza e di emarginazione attraverso la proposta di esperienze svolte in uno spirito nonviolento e comunitario.

Nell'ambito di tali principi l'associazione promuove l'integrazione tra persone o famiglie portatrici di problemi e persone o famiglie "normodotate", valorizzando le diversità, educando alla gestione dei conflitti, ispirandosi all'insegnamento di Giuseppe Giovanni Lanza del Vasto e di Gandhi.

L'associazione ha fini educativi, di solidarietà, di educazione, di spiritualità, di dialogo ecumenico e interreligioso, impegno civile e di azione non violenta, di tutela e salvaguardia dell'ambiente, di valorizzazione del lavoro manuale, dell'espressione artistica e della riflessione filosofica.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di non violenza, solidarietà, trasparenza, responsabilità e democrazia al fine di garantire la partecipazione di tutti gli associati alla vita associativa stessa.

I valori di riferimento dell'Associazione sono condivisi con altre analoghe esperienze associative e comunitarie presenti in Europa e nel resto del mondo che si ispirano ai medesimi insegnamenti e che impegnano gli aderenti ad avanzare nel cammino della non violenza, forza di vita e di verità, che si radica nel lavoro su di sé e nella ricerca spirituale e si esprime nel servizio e nella condivisione, nella scelta di una vita semplice, nel rispetto di tutto ciò che vive e nell'azione per la giustizia e la pace con l'uso di mezzi non violenti.

L'associazione è indipendente da ogni movimento, organizzazione e/o partito politico o confessionale.

**Art. 3**  
**(Mezzi e metodologie)**

L'associazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, intende raggiungere lo scopo sociale grazie ai seguenti obiettivi e metodologie:

A. Facilitare il cammino di crescita spirituale di coloro che aderiscono all'associazione e di quanti, giovani o adulti vogliono vivere i valori della nonviolenza.

B. Elaborare, con il concorso di tutti i soci, strumenti di orientamento per la crescita personale e di gruppo.

C. Favorire la nascita di luoghi di aggregazione, gruppi, comunità, fraternità dove sperimentare i valori dell'accoglienza, della condivisione e della nonviolenza.

D. Sostenere il lavoro manuale, l'agricoltura biologica, l'allevamento rispettoso del benessere degli animali, l'uso di energie alternative, l'artigianato, le economie e il commercio su bassa scala imperniati sul rispetto dell'ambiente, della sobrietà, del riciclo, della gratuità, del dono e del baratto.

E. Valorizzare e promuovere il riuso di fabbricati rurali, borghi ed edifici religiosi al fine di favorire il ritorno al lavoro agricolo e artigianale e alla vita comunitaria e di villaggio.

F. Favorire e diffondere l'alimentazione genuina e vegetariana e i metodi di cura della salute il più possibile naturali.

G. Promuovere il recupero delle tradizioni popolari, delle feste comunitarie, del canto e della danza, come strumento di spiritualità, di incontro tra i popoli, di costruzione della pace.

H. Promuovere, accogliere e contribuire all'organizzazione di corsi di formazione spirituale e di approfondimento delle varie tradizioni religiose, stage e seminari sulle tecniche di azione nonviolenta, laboratori per l'apprendimento di tecnologie semplici e rispettose dell'ambiente, campi di lavoro, corsi di educazione ambientale, iniziative ed attività di educazione alla legalità responsabile, iniziative ricreative per l'infanzia e l'adolescenza, soggiorni-vacanze campi ed attività scout, campi-scuola ed altre attività per l'infanzia e la gioventù.

I. Contribuire e cooperare all'opera educativa dei genitori, della scuola, delle associazioni scoutistiche e giovanili in genere, di organismi religiosi di varia confessione, di Parrocchie, Enti Pubblici, di associazioni di volontariato o no-profit, di O.N.L.U.S., ed altri soggetti collettivi similari, tramite l'organizzazione congiunta di eventi.

L. Promuovere, accogliere e contribuire all'organizzazione, di attività di risocializzazione e di inclusione sociale per famiglie, minori, disabili e anziani che non abbiano carattere sostitutivo degli interventi di competenza degli Enti pubblici, nel rispetto della normativa vigente, anche con il concorso di altri soggetti specializzati.

M. Promuovere e contribuire alla costituzione di orti di pace, orti sociali e orti scolastici, fattorie sociali, attività di agricoltura biologica e sociale, come strumento di educazione e di inclusione sociale,

N. Sollecitare e realizzare studi, organizzare convegni, conferenze, congressi, riunioni ed attività sociali sui problemi della società attuale formulando analisi e proposte alla luce dei propri riferimenti valoriali.

O. Promuovere e contribuire all'organizzazione di iniziative tese a proteggere, fare conoscere, valorizzare e rendere realmente fruibile il territorio e l'ambiente con particolare riferimento alle aree protette e ai siti di antica tradizione rurale e artigianale

P. Organizzare iniziative tese a migliorare la formazione spirituale, civile e culturale degli aderenti e dei simpatizzanti; anche mediante gite sociali, seminari o corsi di formazione, turismo sociale escursionistico ludico e colto, concerti, appuntamenti culturali, etc.

Q. Promuovere sottoscrizioni e raccogliere fondi esclusivamente finalizzati al sostegno delle attività menzionate nei punti precedenti.

R. Favorire processi di conoscenza, di scambio formativo, di ospitalità, di gemellaggio e di collaborazione con altre associazioni che si rifanno ai valori della nonviolenza esistenti sul territorio nazionale e internazionale.

S. Diffondere e sostenere in tutti i settori sociali e in ogni istituto civile e politico, iniziative per la difesa dei diritti umani fondamentali, per la promozione della pace e della nonviolenza, anche tramite l'adesione ad appelli ed eventi promossi in Italia e all'estero da associazioni, enti pubblici e organismi nazionali internazionali.

T. Porre in essere ogni altro intervento, servizio ed attività utile a raggiungere i superiori obiettivi sociali; ciò in rispetto della Costituzione e in armonia con la legislazione vigente.

#### **Articolo 4 (Collaborazioni e Convenzioni)**

Gli obiettivi indicati all'articolo 3 del presente Statuto potranno essere perseguiti anche attraverso accordi e convenzioni con Enti e istituzioni pubbliche e private, con la Regione, con Enti Morali ed altre associazioni compatibili col volontariato e ciò nel rispetto della normativa vigente e nei limiti indicati dell'art. 10 della Legge Regionale 22/1994.

#### **Articolo 5 (Servizio Civile)**

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3, l'Associazione prevede, in conformità alle leggi in materia, l'inserimento di volontari in servizio civile mediante convenzione diretta con i competenti organi dello Stato e della Regione Sicilia o indiretta attraverso Enti convenzionati con i medesimi.

#### **Articolo 6 (Dipendenti e collaboratori autonomi)**

L'associazione può assumere, nei limiti previsti dal comma 4 dell'art.3 della L.266/91, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni occasionali o di lavoro autonomo, di esperti o consulenti, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

I rapporti tra l'associazione ed i lavoratori dipendenti sono disciplinati dalla legge; i rapporti di collaborazione tra l'associazione ed i lavoratori autonomi sono disciplinati dalla legge e dalla convenzione che verrà stipulata tra l'associazione con ognuno di essi.

#### **Articolo 7 (Risorse economiche e patrimonio associativo)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono tratte da:

- a) - contributi degli aderenti;
- b) - contributi di privati;
- c) - contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) - contributi di organismi internazionali;
- e) - donazioni e lasciti testamentari;
- f) - rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il Patrimonio associativo è composto da: i beni mobili registrati acquistati o acquisiti e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività nonché donazioni, e con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dal presente statuto.

L'associazione non potrà ricevere contributi da partiti politici.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

L'associazione non può distribuire neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione impiegherà gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;

### **Articolo 8 (I soci aderenti)**

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, nell'ottica di un impegno di volontariato personale, spontaneo, gratuito e costante, ne condividono gli scopi sociali, le finalità e i programmi, ne accettano lo Statuto e intendono prestare le proprie risorse personali e/o professionali e/o finanziarie per esclusivi fini di solidarietà. La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo tra chi aderisce e l'Associazione.

### **Articolo 9 (Doveri e Diritti dei soci)**

#### **I soci si obbligano a:**

- a) corrispondere le quote associative deliberate annualmente dall'Assemblea.
- b) Osservare lo Statuto, nonché le deliberazioni e gli orientamenti che saranno adottati dai competenti organi.
- c) Contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.
- d) Partecipare personalmente agli incontri sociali stabiliti.

#### **I Soci hanno diritto di:**

- a) esercitare il diritto elettorale attivo e passivo per tutte le cariche sociali;
- b) partecipare alla gestione dell'associazione secondo le modalità stabilite dallo statuto e dalle deliberazioni dell'Assemblea e comunicando per tempo le eventuali ragioni che ne impediscano la partecipazione;
- c) prendere parte ad ogni manifestazione e attività organizzate dall'Associazione;
- d) essere assicurati durante l'attività svolta a norma dell'art.4 della Legge 266/91 e della Legge Regionale 22/1994;
- e) prendere visione della contabilità, dei registri, dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta anche non motivata.

### **Articolo 10 (Ammissione dei soci)**

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata a mezzo di apposita scheda, all'uopo predisposta dal Consiglio Direttivo. In detta scheda dovrà essere precisato che:

- a) si è presa visione dello Statuto sociale e che il richiedente si impegna ad osservare lo stesso;
- b) dovranno risultare sinteticamente le motivazioni al volontariato ed eventuali precedenti esperienze nel settore. Il Consiglio Direttivo decide sulle domande di ammissione a socio ispirandosi a generali criteri di moralità del richiedente e valutando che ogni richiesta di adesione avvenga per spirito di solidarietà disinteressata e in piena adesione al presente Statuto.

I dati anagrafici e la data di ammissione nella qualità di socio sono annotati nel Registro degli aderenti preventivamente vidimato e tenuto ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 16/11/1992.

Non è consentita l'adesione temporanea.

### **Articolo 11**

### **(Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde:

**a)** per dimissioni, quando ne sia data comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed il recesso avrà decorrenza a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

**b)** per esclusione disposta dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta dei fatti al socio e previa audizione dello stesso, qualora richiesta dal socio medesimo:

**b.1** - nel caso in cui il socio abbia posto in essere, senza giustificato motivo, un comportamento contrario alle norme statutarie o alle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali.

**b.2** - nel caso in cui il socio abbia intrapreso iniziative o compiuto atti pregiudizievoli per i fini e le attività esercitate dall'Associazione;

**b.3** - nel caso in cui il socio attivo non abbia e ripetutamente preso parte, per motivi non giustificati, alla vita sociale e alle attività associative.

Nei casi più gravi, in attesa della delibera assembleare di conferma dell'esclusione, il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione del socio da ogni attività sociale.

**c)** per morte, incapacità, interdizione o inabilitazione, condanna penale o procedimenti penali incompatibili con la permanenza nell'Associazione;

**d)** per il mancato pagamento della quota sociale per 1 (un) intero anno.

Il socio escluso per i motivi di cui al superiore punto b) può presentare ricorso all'Assemblea dei soci alla quale è demandata, nella prima convocazione utile, la delibera di esclusione del socio.

### **Articolo 12 (Organi Sociali)**

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive, ricoperte da soci e a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettuate e documentate.

### **Articolo 13 (Composizione dell'Assemblea)**

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Possono partecipare all'Assemblea anche eventuali esperti di cui l'Associazione si avvale, ma la sola facoltà di parola. La partecipazione all'assemblea è personale e non sono ammesse deleghe.

### **Articolo 14 (Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione viene fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata, anche a mano, o mediante telegramma o posta elettronica da inviarsi o consegnarsi almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea; l'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori; Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto.

Lo statuto prevede maggioranze più qualificate per le deliberazioni su particolari argomenti.

### **Articolo 15**

### **(Assemblea Straordinaria)**

È considerata straordinaria l'Assemblea convocata per le modifiche allo statuto sociale, per il trasferimento della sede sociale in altro comune e per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale. L'Assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità di quella ordinaria ed è considerata validamente costituita e delibera con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

### **Articolo 16**

#### **(Prerogative dell'Assemblea)**

L'Assemblea dei Soci ha tutte le prerogative e le attribuzioni che ad essa sono demandate dallo statuto sociale e dalla legge. Essa:

- a) elegge tra i soci il Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) fissa gli indirizzi dell'attività e dell'organizzazione dell'Associazione e le conseguenti linee programmatiche;
- d) stabilisce l'importo delle quote associative ed i termini entro cui effettuare i versamenti;
- e) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dai consiglieri;
- f) delibera l'eventuale istituzione dei revisori ai sensi del successivo art. 20 determinandone i compiti;
- g) delibera sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci;
- h) delibera sulla esclusione dei soci e sui ricorsi dei Soci contro i provvedimenti di sospensione o decadenza adottati dal Consiglio Direttivo
- i) delibera, con la maggioranza di due terzi dei Soci presenti o rappresentati, sulla decadenza di un componente del Consiglio Direttivo.
- l) decide lo scioglimento dell'Associazione e statuisce le conseguenti deliberazioni con le maggioranze di cui all'art. 15.

### **Articolo 17**

#### **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 11(undici) soci eletti dall'Assemblea. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio Direttivo, con il solo diritto di parola, eventuali esperti di cui l'associazione si avvale.

In caso di dimissioni, decesso, impedimento o perdita della qualità di socio di un membro, il consiglio potrà cooptare un membro in sostituzione con preferenza tra i consiglieri non eletti (partendo dal primo) della votazione del consiglio in carica. Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri dovrà essere convocata al più presto l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. Viene inoltre convocato dal Presidente tutte le volte che sia necessario, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; la convocazione contenente l'ordine del giorno, va inviata o consegnata almeno cinque giorni prima della riunione.

È considerata comunque valida la riunione del Consiglio Direttivo quando siano presenti tutti i suoi componenti compreso il Presidente, (e, se istituito, anche l'organo di controllo al completo) a condizione che nessuno dei presenti si opponga alla discussione dell'ordine del giorno.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento della carica.

Alle sedute del consiglio partecipano di diritto, quando istituiti, il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

### **Articolo 18 (Funzioni del Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo:

a) ha tutte le facoltà per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e per quant'altro gli compete per legge ed in virtù del presente Statuto, sulla base delle linee programmatiche e dei bilanci approvati dall'Assemblea dei soci;

b) predispone per ciascun anno le linee programmatiche dell'Associazione, anche in relazione ai bisogni del territorio ed alle mutate, di volta in volta, necessità dell'utenza ed anche in considerazione di quanto operato nel territorio da parte di altre strutture pubbliche o del privato sociale;

c) predispone la relazione sull'attività sociale svolta;

d) predispone il bilancio annuale preventivo e consuntivo;

e) delibera sull'ammissione o sospensione dei soci, a maggioranza dei due terzi, secondo le modalità previste dallo Statuto;

f) amministra e cura le risorse ed il patrimonio dell'associazione;

g) accetta lasciti, donazioni ed eredità nei limiti e condizioni previste dalle leggi.

h) promuove tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo ed il potenziamento dell'Associazione, ivi comprese tutte le iniziative di carattere culturale e sociale, il tutto in conformità alle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;

i) elegge fra i propri componenti il Presidente;

l) propone l'ammontare della quota associativa;

m) delibera eventuali rapporti di collaborazione o di lavoro retribuiti, esclusivamente nei limiti necessari al regolare svolgimento delle attività previste dal presente Statuto oppure per qualificare o specializzare le attività medesime.

### **Articolo 19 (Il Presidente e le sue funzioni)**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ovvero nominato dall'assemblea che elegge il consiglio e rappresenta l'associazione nei confronti di terzi ad ogni effetto di legge e statutario e ne ha la firma sociale e la rappresentanza legale nell'ambito delle deleghe e del mandato conferitogli dallo statuto, dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo. In caso di urgenza disimpegna i compiti del consiglio e di tali decisioni ne dovrà essere chiesta la ratifica alla prima riunione del consiglio stesso.

Nessun compenso è dovuto al Presidente per l'attività svolta salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento della carica.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è riconfermabile.

In caso di impedimento è sostituito dal vice Presidente.

### **Articolo 20 (Revisore Unico o Collegio dei revisori)**

L'assemblea, ricorrendone i presupposti di legge o le necessità operative, potrà deliberare l'istituzione di un Revisore Unico ovvero di un Collegio di Revisori composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti; i revisori restano in carica per tre anni.

Compito dell'organo di revisione è quello di accertare e verificare, durante l'operato dell'associazione, il rispetto delle leggi e dello statuto da parte di tutti coloro che ricoprono cariche sociali o abbiano ricevuto incarichi specifici di rappresentanza.

All'organo di revisione è demandato anche l'incarico di controllare la regolare tenuta della contabilità sociale nel rispetto delle leggi in materia, sia per la forma che per la puntuale rispondenza delle scritture contabili agli effettivi accadimenti associativi e deve partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Partecipa dunque alla formazione del bilancio annuale facendo una apposita relazione all'assemblea.

L'organo di revisione accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e procedono, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

Nessun compenso è dovuto ai revisori quando sono scelti tra i soci salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento della carica.

### **Articolo 21 (Esercizio sociale)**

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e si chiude il trentuno dicembre dello stesso anno, con la redazione del bilancio che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

### **Articolo 22 (Devoluzione dei beni in caso di scioglimento)**

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi motivo, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci e salvo che la legge non prescriva altrimenti.

### **Articolo 23 (Regolamenti)**

L'approvazione di eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto, saranno redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati. Ad ogni associato ne sarà rilasciata una copia per piena conoscenza.

### **Articolo 24 (Norme transitorie e riferimenti legislativi)**

Nell'atto costitutivo i soci eleggeranno il primo Consiglio Direttivo e gli altri organi previsti dal presente statuto, determinandone anche le cariche, nonché fisseranno il domicilio dell'associazione scelto nel comune della sede sociale.

Le normative di riferimento sono la Legge 266/1991 e la legge Regione Siciliana 22/1994, e, per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Volontariato e nel caso, alla Protezione Civile.

Ai sensi dell'art 10 punto 8) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 l'associazione è anche considerata, di diritto, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e godrà dunque anche di tutti relativi diritti e benefici e potrà indicarne l'acronimo accanto alla propria denominazione.